



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

(Schema di decreto legislativo n. 99)

N 124 – 17 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

(Schema di decreto legislativo n. 99)

N. 124 – 17 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.: 99

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Titolo breve: Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

Riferimento normativo: articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23

Relatore per la Commissione: Fautilli

Gruppo: PI

Relazione tecnica: presente

Assegnazione

Alla VI Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l'esame: 1° agosto 2014)

Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento
(termine per l'esame: 1° agosto 2014)

INDICE

ARTICOLI 1-9	- 1 -
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	- 1 -
ARTICOLO 10	- 5 -
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI	- 5 -
ARTICOLO 11	- 6 -
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.....	- 6 -
ARTICOLO 12	- 7 -
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE.....	- 7 -
ARTICOLO 13	- 8 -
COMUNICAZIONE RELATIVA A SPESE DETRAIBILI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	- 8 -
ARTICOLI 14, 15 E 16	- 8 -
RIMBORSI IVA E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE CREDITI	- 8 -
ARTICOLI 17 E 18	- 10 -
SEMPLIFICAZIONE PER LE SOCIETÀ	- 10 -
ARTICOLO 19-25	- 12 -
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE	- 12 -
ARTICOLO 26-28	- 15 -
ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI.....	- 15 -
ARTICOLO 29-34	- 16 -
SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI.....	- 16 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

Il provvedimento è adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all'articolo 7^[1] ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati - fra l'altro - alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

In base all'articolo 16 della medesima legge, tutti i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-9

Dichiarazione precompilata

Le norme introducono l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di predisporre, a decorrere dal 2015 per i redditi 2014, la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata relativa ai soggetti titolari di reddito di pensione, di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1, comma 1).

Viene, pertanto, modificata ed integrata la disciplina vigente in materia al fine di consentire l'esercizio della nuova funzione attribuita all'Agenzia delle entrate, la quale dovrà comunque essere esercitata con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 9).

I contribuenti interessati hanno la facoltà di accettare o modificare la dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle entrate (articolo 4, comma 1).

Tra le norme contenute nella nuova disciplina in esame si segnala quanto segue:

- l'obbligo a carico dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibile la dichiarazione precompilata in via telematica entro il 15 aprile di ciascun anno in relazione ai redditi prodotti nell'anno precedente (articolo 1, comma 1);

¹ Norma espressamente richiamata nella premessa dello schema di decreto legislativo in esame.

- l'Agenzia delle entrate, mediante apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati utili verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione (articolo 1, comma 2);
- la certificazione delle ritenute operate (fiscali e contributive) predisposta e consegnata annualmente dai sostituti d'imposta ai soggetti interessati, che deve essere presentata anche all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 2, comma 1);
- l'obbligo a carico degli intermediari finanziari e assicurativi, degli enti previdenziali e dei soggetti che gestiscono la previdenza complementare di inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una comunicazione concernente i dati dei propri assistiti rilevanti ai fini dichiarativi (interessi su mutui, premi assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali) (articolo 3, comma 1);
- la facoltà, per l'Agenzia delle entrate, di utilizzare i dati relativi alle prescrizioni mediche di cui all'art. 50, c.7, del DL n. 269/2003 (articolo 3, comma 2);
- l'obbligo a carico degli enti e delle aziende sanitarie di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, per metterle a disposizione dell'Agenzia delle entrate (articolo 3, comma 5);
- con apposito decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità per la comunicazione delle ulteriori spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni IRPEF (articolo 3, comma 4);
- l'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi (articolo 3, comma 6);
- sono differiti i termini di presentazione della documentazione ai CAF da parte dei contribuenti e di presentazione della dichiarazione da parte dei CAF (articolo 4);
- la limitazione dei controlli nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione precompilata. In particolare, è escluso il controllo formale per le dichiarazioni precompilate presentate (senza modifiche) dal contribuente in relazione ai dati forniti dal sostituto d'imposta e dall'Agenzia delle entrate (articolo 5);
- se la dichiarazione è presentata tramite CAF o intermediario abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità, in caso di dichiarazione infedele l'intermediario è tenuto al pagamento dell'imposta (altrimenti dovuta dal contribuente), comprensiva di interessi e sanzioni. Viene inoltre incrementata a 3 milioni di euro (rispetto al precedente 1,032 milioni) la misura minima della garanzia che i CAF devono stipulare per l'esercizio dell'attività (articolo 6);
- in materia di compensi ai sostituti d'imposta si dispone la soppressione delle norme che ne dispongono la misura (art.38,c.2, d.lgs. n. 241/1997 e art.18, DM n.

- 164 del 31 maggio 1999) e si prevede una rideterminazione, senza oneri a carico dello Stato, dei compensi in favore dei CAF e degli intermediari (articolo 7);
- si interviene sull'obbligo a carico di Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e Comuni di pubblicare le aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF (articolo 8).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono, in via sperimentale a partire dal 2015 (redditi 2014), la dichiarazione "precompilata" da parte dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno il requisito per presentare il modello 730.

Oltre ad illustrare il contenuto delle norme, la relazione tecnica afferma che la specifica unità di monitoraggio da istituire ai sensi dell'art. 1, comma 2, non comporterà nuovi oneri in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti hardware e software necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati.

La relazione tecnica afferma inoltre che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto le disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi. Infatti:

- Part. 6 prevede, in caso di visto infedele, il pagamento a carico dei CAF/professionisti delle somme che altrimenti sarebbero state richieste al contribuente;
- Part. 7, nel prevedere la rimodulazione dei compensi, esclude il pagamento dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale senza apporre il visto di conformità (attualmente il compenso è di 13,03 euro). La predetta rimodulazione dei compensi unitari sarà effettuata a parità di costo complessivo per lo Stato e per i contribuenti, da ottenere prevedendo compensi diversificati per le diverse attività svolte. Attualmente il compenso unitario a favore dei CAF/professionisti è pari a 14 euro indipendentemente dalle fasi di lavorazione effettuate.

Per quanto riguarda la neutralità finanziaria indicata nell'art.9, comma 2, la relazione tecnica afferma che qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto previsto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessari al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38 , comma 1, del d.lgs. n. 241/97.

Al riguardo si segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'Agenzia delle entrate una serie di nuove funzioni, da svolgere entro tempi stabiliti, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane già disponibili. Sul punto appaiono necessari chiarimenti, in quanto l'esercizio di nuove funzioni non previste a normativa vigente, se effettuato con risorse già disponibili, potrebbe comportare difficoltà sul piano operativo nello svolgimento di altre attività svolte dall'Agenzia delle entrate in applicazione di ulteriori funzioni ad essa già attribuite.

Inoltre, in merito a quanto affermato dalla RT circa la possibilità di compensare eventuali ulteriori oneri non preventivabili con i risparmi di gestione realizzati dalla meccanizzazione e i risparmi per la rideterminazione dei compensi, si rileva che, ferma restando la necessità di provvedere ad una stima dei possibili oneri e dei possibili risparmi, andrebbe verificata la compensatività tra gli stessi sia sul piano quantitativo che sul piano temporale. Ciò in considerazione del fatto che gli eventuali oneri potrebbero determinarsi nella fase di avvio e predisposizione delle dichiarazioni precompilate, mentre gli eventuali risparmi potrebbero conseguirsi solo nelle annualità successive.

Per quanto concerne gli obblighi posti a carico delle aziende del settore sanitario (ASL, ospedali) dall'art. 3, andrebbe verificata la possibilità per i soggetti interessati di svolgere le nuove funzioni senza dover sostenere ulteriori oneri.

In merito alla definizione dei termini per la consegna della documentazione necessaria alla predisposizione delle dichiarazioni e per la presentazione delle dichiarazioni tramite

CAF/professionisti, andrebbe precisato se ed in quale misura tali modifiche possano comportare uno slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti.

La relazione illustrativa evidenzia che, per i soggetti privi di sostituto d'imposta, il termine della dichiarazione è anticipato (rispetto agli altri termini introdotti dalle norme in esame) al 31 maggio al fine di consentire il rispetto dei termini di versamento delle imposte fissato al 16 giugno.

Riguardo, invece, ai soggetti con sostituto d'imposta, il nuovo termine (7 luglio in luogo dei precedenti 30 aprile o 31 maggio nei casi, rispettivamente, di presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta o al CAF) sembrerebbe comportare uno slittamento temporale della ritenuta d'imposta da operare da parte del sostituto e del suo successivo versamento.

Infine, si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nell'ipotesi in cui, nella dichiarazione precompilata, siano stati commessi errori che determinino un vantaggio per il contribuente (ad esempio un onere detraibile o deducibile superiore) e quest'ultimo non provveda a rettificare il dato indicato dall'Agenzia delle entrate. Tali chiarimenti appaiono necessari in considerazione del fatto che l'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente potrebbe determinare un'attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Normativa vigente L'art. 54, comma 5, del TUIR (recante disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo) stabilisce, tra l'altro, che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta (primo periodo). Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura (secondo periodo).

La norma, sostituendo il secondo periodo del sopra citato comma 5, dispone che, a decorrere dal 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura del professionista.

Si fa presente che la disposizione ripropone il contenuto dell'articolo 29 del disegno di legge "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" attualmente all'esame presso il Senato (A.S. 958).

La relazione tecnica afferma che, in base alla norma in esame, i professionisti non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la norma ha natura semplificatrice e si configura come una mera partita di giro: ne consegue, pertanto, che la stessa non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di registrazione e di imputazione dei costi e dei ricavi nell'ipotesi in cui, a fronte di una spesa per vitto e alloggio anticipata dal professionista e documentata da apposita fattura a suo nome, egli provveda ad addebitare tali somme al committente.

Infatti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, i professionisti non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente. Tale riaddebito avviene, in base alla normativa vigente, nel caso in cui la fattura di acquisto delle spese per vitto e alloggio sia emessa a carico del professionista: in tal modo, ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, è assicurata la neutralità dell'operazione (intera deducibilità del costo e intero riaddebito al committente). Qualora invece la fattura per spese di vitto e alloggio sia intestata direttamente al committente, il professionista non indica attualmente alcun valore nei documenti fiscali.

ARTICOLO 11

Società tra professionisti

Normativa vigente L'art. 3, commi da 3 a 11, della legge n. 183 del 2011 ha istituito la figura della “società tra professionisti”. La disciplina introdotta, tuttavia, è relativa all'aspetto civilistico mentre non è stato individuato il regime fiscale da applicare alle predette società. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma stabilisce che alle società tra professionisti si applica, anche ai fini IRAP, la disciplina prevista per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR.

Si fa presente che la disposizione ripropone il contenuto dell'articolo 27, comma 4, del disegno di legge “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo” attualmente all'esame presso il Senato (A.S. 958).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

La norma, modificando il decreto legislativo n. 346 del 1990, interviene sulla disciplina concernente la dichiarazione di successione. In particolare:

- viene escluso l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa qualora, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, intervenga una erogazione di rimborsi fiscali (lettera *a*), n. 1 che modifica l'art. 28, comma 6). Conseguentemente, viene modificato anche l'art.33, comma 1, al fine di specificare che la liquidazione dell'imposta operata dall'ufficio del registro deve tener conto, oltre al valore indicato nella dichiarazione, anche dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima (lettera *c*));
- viene elevato da 25.822 a 100.000 euro il valore dell'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta al di sotto del quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione (lettera *a*), n. 2);
- viene consentito al contribuente di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo di documenti in originale o in copia autenticata, anche copie non autenticate di questi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (lettera *b*)).

Si fa presente che la disposizione ripropone, con modifiche, il contenuto dell'articolo 21, comma 1, del disegno di legge "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" attualmente all'esame presso il Senato (A.S. 958).

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avendo natura semplificatoria, non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità applicative per la liquidazione, da parte dell'ufficio del registro, dell'imposta di successione relativa ai rimborsi fiscali erogati in data successiva alla presentazione della dichiarazione. In particolare, andrebbe indicato come si intenda assicurare che l'ufficio del registro venga a conoscenza, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, dei crediti fiscali vantati dal *de cuius* da cui originano i rimborsi non indicati nella dichiarazione di successione.

In proposito si fa presente che, in base alla normativa vigente, l'erede che deve riscuotere il credito fiscale vantato dal *de cuius* dimostra di aver assolto l'eventuale imposta di successione dovuta mediante l'inserimento di tale voce di credito nell'attivo patrimoniale indicato nella dichiarazione presentata.

ARTICOLO 13

Comunicazione relativa a spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica.

La norma, disponendo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 29 del decreto legge n. 185/2008, esclude l'obbligo, a carico dei soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione e che non terminano i lavori nell'arco del medesimo anno, di presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate nella quale sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

Si fa presente che l'ultimo periodo del comma 6 prevede che, per le spese sostenute a decorrere dal 2009, la detrazione IRPEF debba essere ripartita in 5 anni. Tale disposizione, tuttavia, ha trovato applicazione limitatamente alle spese sostenute per gli anni 2009 e 2010 in quanto, per le spese sostenute a decorrere dal 2011 è obbligatoria la ripartizione in 10 anni della fruizione della detrazione IRPEF (art.1, c.48, legge n. 220/2010).

La relazione tecnica afferma che alla disposizione, avendo natura procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo si segnala che l'obbligo di comunicazione che si intende abrogare consente all'Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del tetto massimo di spesa ammesso al beneficio della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione. La norma quindi, in caso di spese pluriennali, sembrerebbe limitare la verifica automatica del rispetto del limite di spesa ammessa alla detrazione, con conseguenti effetti in termini di gettito. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLI 14, 15 e 16

Rimborsi IVA e altri crediti d'imposta nonché disposizioni in materia di compensazione crediti

Le norme dispongono:

- la sostituzione dell'art. 38-*bis* del DPR n. 633/1972 concernente la disciplina dei rimborsi in materia di IVA. La nuova formulazione, finalizzata ad introdurre

semplificazioni nelle procedure, riduce gli adempimenti necessari per l'ottenimento del rimborso. Tra le altre modifiche, vengono individuate le fattispecie in relazione alle quali il rimborso IVA è subordinato alla prestazione di garanzia (il testo vigente prevede i casi per i quali non è necessaria la garanzia), viene aumentato da 5.000 a 15.000 il limite al di sotto del quale è ammesso il rimborso senza alcun adempimento e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti non a rischio (articolo 14);

- la sostituzione della lettera *a*), del comma 33, dell'art. 78, della legge n. 413/1991 al fine di prevedere, a decorrere dal 2015, la corresponsione automatica degli interessi in caso di rimborso senza la necessità che il contribuente presenti apposita istanza (articolo 15);
- la modifica della disciplina prevista per il recupero da parte dei sostituti d'imposta dei rimborsi effettuati in base al credito risultante nel modello 730, nonché per il recupero dei compensi spettanti ai sostituti d'imposta per la elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. In particolare, si dispone che in luogo del recupero automatico a valere sulle ritenute da versare, i sostituti d'imposta compensano mediante utilizzo nel modello F24, nel quale indicano l'importo lordo da versare e la quota a credito da recuperare (articolo 16).

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Articoli 14 e 15

Le norme hanno natura sostanzialmente procedurale e sono volte a diminuire gli adempimenti burocratici e i costi amministrativi delle imprese. Le stesse non determinano oneri in quanto i rimborsi sono comunque erogati nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili all'Agenzia delle entrate dal bilancio statale nell'ambito dell'ordinaria attività di pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi.

In particolare, l'articolo 14 è neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto ai fini dell'indebitamento netto rileva il riconoscimento del credito sul quale la proposta in esame non determina variazioni e ai fini del fabbisogno di cassa e del saldo netto da finanziare i rimborsi continueranno ad essere erogati nell'ambito della pianificazione su base annua con gli ordinari stanziamenti di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi di cassa del conto disponibilità senza, quindi, generare oneri aggiuntivi.

L'articolo 15 non determina effetti finanziari avendo esclusivamente la finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta, mantenendo inalterato il riconoscimento degli interessi spettanti.

Articolo 16

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l'esposizione in F24 di tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio dello Stato. In altri termini la compensazione tramite modello F24 in luogo di quella interna risulta neutrale ai fini contabili per il bilancio dello Stato. Infatti alla maggiore spesa necessaria per la compensazione delle entrate derivante dall'utilizzo del credito corrisponderebbe una maggiore entrata di pari importo. La relazione tecnica evidenzia che dagli ultimi dati disponibili risulta che l'ammontare dei rimborsi da assistenza fiscale è circa 7,3 miliardi di euro, e che i compensi spettanti sono circa 10 milioni di euro. Sotto l'aspetto puramente contabile, ai fini del SNF si registra:

- a) maggiori entrate (+7.310 milioni) da iscrivere nello stato di previsione delle entrate conseguenti ai versamenti delle ritenute operate dai sostituti al lordo dei compensi e dei rimborsi fiscali;
- b) maggiori somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 (+7.310 milioni) per il successivo riversamento all'entrata del bilancio statale in corrispondenza dell'ammontare dei crediti fruiti in compensazione tramite mod. F24.

La relazione tecnica afferma che, rispetto alla normativa vigente, non si ravvisano riflessi sulla tempistica nei flussi di cassa. La norma è quindi neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA, si fa presente che la semplificazione introdotta sembrerebbe suscettibile di determinare una riduzione dei tempi complessivi per la conclusione della procedura. Tenuto conto che, secondo la RT, l'entità effettiva dei rimborsi eseguiti rimane quella stabilita in base agli stanziamenti fissati dalla normativa vigente, la predetta semplificazione appare irrilevante rispetto ai tempi di effettiva erogazione dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in base a quanto evidenziato, aumenterebbero i tempi intercorrenti tra il riconoscimento del credito e la regolazione per cassa del medesimo.

ARTICOLI 17 e 18

Semplificazione per le società

Le norme dispongono, con decorrenza periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014:

- la sostituzione della comunicazione da inviare per l'opzione in favore di specifici regimi fiscali (trasparenza fiscale, consolidato nazionale, tonnage tax, regime

speciale IRAP) con l'esercizio della medesima opzione in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP presentata nel primo esercizio interessato dal nuovo regime (articolo 17);

- la possibilità per le società di persone ed enti equiparati di utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP anche i modelli dichiarativi approvati per il periodo d'imposta precedente rispetto a quello oggetto di dichiarazione (articolo 18, comma 1);
- la modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie (fusione, liquidazione, trasformazione, scissione) (articolo 18, comma 2).

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Articolo 17

La disposizione accentra la comunicazione relativa agli esercizi di opzione per specifici regimi fiscali nella dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l'utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti. La relazione tecnica stima che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto interviene solo in tema di procedure dichiarative.

Articolo 18

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi, come avviene per le società di capitali, nelle ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati. Inoltre, vengono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo, in merito all'articolo 17, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto il termine per l'esercizio dell'opzione viene anticipato rispetto alla normativa vigente (infatti le prime opzioni, per l'esercizio 2015, potranno essere esercitate nella dichiarazione relativa al 2014 presentata nel 2015).

Riguardo all'articolo 18, si chiedono approfondimenti in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie.

ARTICOLO 19-25

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Le norme dispongono quanto segue:

- viene eliminato l'obbligo, di cui al secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari (articolo 19).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introduce ulteriori misure di semplificazione eliminando, per i contribuenti interessati, l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso. La relazione aggiunge che le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti;

- si interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del DL n. 746 del 1983. In particolare, viene posto in capo al cd. "esportatore abituale" (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA), anziché al fornitore, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento da consegnare, al fine di fruire dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore. Conseguentemente viene riformulata la sanzione in capo al fornitore (articolo 20);
- viene modificato l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "*black list*", di cui all'articolo 1, comma 1 del DL n. 40 del 2010. In particolare, si prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con detti Paesi siano forniti con cadenza annuale e solo per importi delle operazioni superiori a 10.000 euro anziché a 500 euro (articolo 21);
- vengono apportate modifiche all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 22), in particolare:
 - con una novella al comma 7-bis, si prevede che l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie determina l'immediata inclusione nella relativa

banca dati. L'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla medesima banca dati qualora il soggetto passivo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.

- vengono inseriti due nuovi periodi al comma 15-bis, in base ai quali e gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA siano completi ed esatti ed in caso di esito negativo emanano provvedimento di cessazione della partita Iva e provvedono all'esclusione della stessa dalla banca dati. Con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. Contestualmente vengono abrogati i commi 7-ter e 15-quater che recavano analoghe disposizioni;
- con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell' Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il paese di pagamento (articolo 23);
- viene modificato l'articolo 4-bis della legge n. 1216/1961 al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia (articolo 24);
- viene novellato il comma 5 dell'articolo 34 del DL n. 41 del 1995, prevedendo che per l'omissione o l'inesattezza dei dati, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n.638/2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente² concernenti l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura

² Ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta³. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni “elenco intrastat”⁴ mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso (articolo 25).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta in primo luogo a semplificare l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'UE, limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione. La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta altresì a ridimensionare il carico sanzionatorio prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat⁵ a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari.

In proposito si rileva che la RT allegata all'articolo 1, comma 1, del DL n. 40 del 2013, oggetto di modifica da parte dell'articolo 21 in esame, ascriveva alla disposizione un effetto di maggiore entrata pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Si rileva, inoltre, che la RT allegata all'articolo 27 del DL 78/2010, che ha introdotto alcune delle disposizioni modificate dall'articolo 22 in esame, ascriveva alla disposizione un effetto di maggiore entrata pari a 191,5 milioni di euro per il solo anno 2011.

Al riguardo, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 21 in esame all'articolo 1 del DL 40/2013, con particolare riferimento alla limitazione dell'ambito applicativo della norma alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, appare opportuno che il Governo chiarisca se le stesse possano pregiudicare l'acquisizione delle maggiori entrate ascritte originariamente alla disposizione oggetto di modifica.

La RT allegata al DL n. 40/2010 fondava la stima degli effetti di maggiore entrata relativi all'introduzione dell'obbligo di comunicazione (comma 1), pari a 35 milioni di euro nel 2010 ed a 40 milioni di euro annui dal 2011, sul volume degli scambi di merci, effettuati dal 2005 al 2008 tra lo Stato italiano e la Repubblica

³ Ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

⁴ Il sistema Intrastat è l'insieme delle procedure che garantiscono l'assolvimento delle funzioni di controllo fiscale degli scambi intercomunitari ed i compiti di rilevazione statistica sui medesimi scambi.

⁵ V. nota precedente.

di San Marino. Dalla verifica di detta RT, alla luce degli elementi forniti, non era possibile determinare quale fosse l'ammontare minimo delle operazioni considerate ai fini della stima degli effetti di maggior gettito.

Nulla da osservare in merito alle ulteriori disposizioni, data la natura semplificatoria delle stesse.

ARTICOLO 26-28

Eliminazione di adempimenti

Le norme dispongono quanto segue:

- l'eliminazione della previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, di cui al comma 4 dell'articolo 104 del TUIR (articolo 26).

La relazione illustrativa chiarisce che in base al vigente comma 4 dell'articolo 104 del TUIR le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi (anche in deroga alle regole generali in tema di valutazione del costo dei beni, di cui all'articolo 110 TUIR). L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie. La relazione illustrativa aggiunge che, in considerazione della rilevanza del piano economico finanziario, che risulta approvato dal concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con l'eliminazione di tale autorizzazione;

- si stabilisce che la dichiarazione con la quale i soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari devono comunicare ai propri committenti che si avvalgono dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi al fine di beneficiare dell'applicazione ridotta delle ritenute sulle predette provvigioni possa essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata. Si stabilisce, inoltre, che la predetta dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino a perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venire meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del d.lgs. n. 471/1997 (articolo 27);
- viene soppresso il comma 2-bis dell'articolo 9 del DL 35/2013: si elimina, pertanto, l'obbligo, in capo al contribuente, che vanti crediti nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A (articolo 28).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 28 in esame, la RT afferma che si tratta di un mero adempimento procedurale.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che il venir meno dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie non sia suscettibile di determinare apprezzabili effetti di gettito.

ARTICOLO 29-34

Semplificazioni e coordinamenti normativi

Le norme dispongono quanto segue:

- intervenendo sull'articolo 74, sesto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, viene modificato il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento. In particolare viene aumentata al 50 per cento (in luogo di un decimo dell'imposta, vale a dire il 10%) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità (articolo 29).

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica disposta dalla norma in esame è operata nell'ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione);

- viene consentita la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (anziché a 25,82 euro come previsto a legislazione vigente) (articolo 30).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione ha la finalità di uniformare la disciplina Iva con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi (articolo 108 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e dunque rendere detraibili anche ai fini dell'IVA gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire). Secondo la relazione illustrativa, infatti, questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese;

- con una modifica all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, si consente, anche nei casi di riduzione dell'imponibile a seguito della stipula di un accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato⁶, ovvero di un piano di rientro⁷, la possibilità, per il fornitore, di recuperare l’IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato a causa della riduzione dell'imponibile del debitore per le cause suddette, portando in detrazione l'imposta (articolo 31).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione proposta ha l'obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi e la disciplina IVA prevista dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972;

- con una novella all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), recante il regime fiscale dei beni immobili sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, si limita l'ambito di applicazione dell'esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca. Si chiarisce, in particolare, che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono (articolo 32);
- vengono modificati i criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. In particolare, non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle “prime case” di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli) (articolo 33);
- con una modifica all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 192 del 2005, si specifica che la presentazione successiva dell'attestato di prestazione energetica deve essere effettuata al Ministero dello sviluppo economico e si stabilisce che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il medesimo Ministero, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la

⁶ Ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

⁷ Attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della medesima L.F., pubblicato nel registro delle imprese.

certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689), e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, che può avvalersi della Guardia di Finanza per l'accertamento e la contestazione della violazione (articolo 34).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano sostanziali effetti finanziari. In particolare:

- con riferimento all'articolo 29, la RT afferma che la disposizione ha la finalità di uniformare la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale, valido, quindi, con riferimento ai citati soggetti, anche per le spese di pubblicità. La modifica normativa ha, inoltre, l'effetto generalizzato di aumentare al 50 per cento la detrazione forfetaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione. Al riguardo, la RT stima che la disposizione determini effetti negativi di trascurabile entità in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti;
- con riferimento all'articolo 30, la RT stima che la disposizione in esame determini effetti finanziari negativi di trascurabile entità, sia in considerazione dell'esiguità degli importi interessati, sia in considerazione della scarsa ricorrenza delle fattispecie coinvolte dalla disposizione;
- con riferimento all'articolo 31, la RT evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti in termini di gettito, trattandosi di una norma di coordinamento;
- con riferimento all'articolo 32, la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di una norma di portata chiarificatrice.

Al riguardo, con riferimento agli articoli 29 e 30 in esame, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT circa la trascurabile entità degli effetti di gettito, appare opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli stessi al fine di verificare il reale impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 31, si rileva che, a legislazione vigente, il fornitore, nel caso di riduzione dell'imponibile del debitore per le cause indicate dalla disposizione (stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro) e del conseguente mancato pagamento del corrispettivo, ha la possibilità di recuperare solo parzialmente l'imposta assolta, mediante la deduzione della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR. La disposizione in esame, invece, consente il recupero integrale dell'imposta medesima mediante la detrazione della stessa ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633/1972. Andrebbe, pertanto, fornito un chiarimento in merito agli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero discendere dalla disposizione in esame.

Infine, con riferimento all'articolo 33, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di escludere che la modifica dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili ad uso abitativo possa determinare effetti onerosi in termini di minor gettito.